



COMUNE DI AROLA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
VIA OMEGNA 25 - 28899 AROLA VB
TEL.0323/821128 FAX.0323/821900
e-mail: protocollo@comune.arola.vb.it
pec: arola@cert.ruparpiemonte.it

AVVISO

È attivo dal **19 febbraio 2020** presso questo Comune il servizio di rilascio della nuova carta d'identità elettronica (CIE). Può essere richiesta esclusivamente se il precedente documento è in scadenza, scaduto, smarrito, rubato o deteriorato; non deve invece essere richiesta a seguito di cambio indirizzo o residenza. **Le carte d'identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza.** La carta d'identità elettronica può essere rilasciata anche ai minori di anni 18, ma ha una validità differenziata a seconda dell'età del titolare: da 0 a 3 anni dura 3 anni, da 3 a 18 anni dura 5 anni e sopra ai 18 anni dura 10 anni.

Come Fare:

Per richiedere la CIE occorre **prenotare l'appuntamento** rivolgendosi direttamente all'Ufficio Anagrafe, telefonando al numero **(+39) 0323.821128** oppure via mail al seguente indirizzo: sindaco@comune.arola.vb.it

Effettuata la prenotazione l'utente dovrà recarsi allo sportello all'orario stabilito, munito di:

- 1 foto tessera che dovrà avere le stesse caratteristiche richieste per il rilascio del passaporto (su sfondo chiaro, posizione frontale, senza copricapo, stampata su carta fotografica ad alta risoluzione o su supporto informatico (chiavetta USB) e scattata non oltre 6 mesi prima della domanda) come previsto dalle disposizioni ministeriali;
- codice fiscale o tessera sanitaria;
- carta d'identità scaduta o in scadenza;
- attestazione di versamento di € 22,21 che può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

CAUSALE DI VERSAMENTO: EMISSIONE CARTA D'IDENTITA' + COGNOME

- presso le sedi di Banca Popolare di Milano Agenzia di Omegna
- bonifico bancario, IBAN: IT 41 Y 050344555000000089060
- Bollettino postale intestato a Comune di Arola – Servizio Tesoreria – CCP:17196288;

Il cittadino all'atto della domanda deve:

- verificare con l'operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall'anagrafe comunale;
- fornire, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento;
- indicare la modalità desiderata di ritiro del documento (consegna presso un indirizzo indicato o ritiro in Comune);
- fornire la fotografia;
- procedere con l'operatore comunale all'acquisizione delle impronte digitali secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
- firmare il modulo di riepilogo.

Come previsto dalle nuove procedure predisposte dal Ministero dell'Interno, il documento non può essere consegnato direttamente allo sportello comunale, ma è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e spedito all'indirizzo indicato dal richiedente, entro sei giorni lavorativi dalla richiesta. Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue generalità siano state fornite all'operatore comunale al momento della richiesta.

Informazioni specifiche:

IMPOSSIBILITATI: nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia grave o altre motivazioni, un suo delegato (ad esempio un familiare) deve recarsi presso l'ufficio con la documentazione attestante l'impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con l'operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il completamento della procedura.

CITTADINI STRANIERI: per i cittadini stranieri, oltre ai documenti già indicati, occorre anche il permesso di soggiorno in corso di validità oppure la ricevuta della domanda di rinnovo presentata entro i 60 giorni dalla scadenza del permesso, più copia del permesso scaduto e il passaporto, per i cittadini dell'Unione Europea necessita il documento rilasciato dallo Stato di appartenenza.

MINORI: nel caso in cui l'intestatario del documento sia un minore, tale dichiarazione deve essere resa da coloro che hanno la responsabilità genitoriale (genitori o tutore). Nel caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo sportello, questi deve far pervenire (anche per via telematica, così come previsto dall'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000) una dichiarazione di consenso all'espatrio, redatta in carta semplice, sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia integrale di un documento di identità.

Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare da richiedere in tribunale. In mancanza dell'assenso o della suddetta autorizzazione la carta sarà rilasciata non valida per l'espatrio.

A partire dai 12 anni (compiuti) al minore verranno prese le impronte digitali e dovrà firmare il documento.

Restano valide le indicazioni riguardo la sottoscrizione da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (ad esempio una compagnia aerea o di navigazione): essi devono sottoscrivere una dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della Questura.